

COMUNE DI BORBONA  
PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI  
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 20 DEL 03/08/2013

# INDICE

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Composizione della Commissione

Articolo 3 Compiti della Commissione

Articolo 4 Spese di funzionamento

Articolo 5 Convocazione e atti della Commissione

Articolo 6 Norme per il funzionamento

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) prevista dall'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

La Commissione tecnica di vigilanza comunale, incaricata di valutare l'idoneità dei locali sede di pubblico spettacolo e trattenimento, opera per l'applicazione dell'art. 80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento di cui agli articoli 68 e 89 del TULPS, attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.

## Articolo 2 - Composizione Commissione

Ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento del TULPS, la commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:

- a. dal Sindaco o suo delegato che presiede;
- b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
- c. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono esercitate da un dipendente designato dal Sindaco.

La commissione, essendo un organo collegiale amministrativo perfetto, non può operare se manca anche un solo componente.

Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e), del regolamento del TULPS, il Presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati tra i quali deve essere compreso il Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un medico dallo stesso delegato e il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

## Articolo 3 - Compiti della Commissione

La commissione, ai sensi dell'art. 141 del regolamento del TULPS svolge i seguenti compiti:

- A. dà parere sui progetti di nuovi teatri o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- B. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- C. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- D. accerta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- E. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, in quanto non rivestono il carattere di pubblico spettacolo, quegli intrattenimenti musicali e/o danzanti svolti all'interno di strutture alberghiere o di ristoranti, bar, strutture ricettive che rispettino i seguenti requisiti:

- o siano assolutamente occasionali,
- o non vengano pubblicizzati e siano diretti ad un numero ristretto e ben individuato di persone / es. comitiva, clienti dell'albergo, invitati ad un matrimonio o convegno o festa o simili )
- o non sia richiesto uno specifico pagamento per lo spettacolo , né sotto forma di biglietto , né sotto forma di sovrapprezzo sulla consumazione o sul pranzo)

Per i locali e per gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone , le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 , comma 1, del regolamento TULPS, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o architetti o periti industriali o geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli artt. 141 – bis e 142 del regolamento TULPS, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera E), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente , per i quali la commissione provinciale o quella comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

#### Articolo 4 - Spese di funzionamento

Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione , fatta eccezione per i liberi professionisti.

Le spese di sopralluogo della Commissione , ivi compresi i compensi dovuti ai componenti, come previsto dal comma 1 dell'art. 144 del R.D. 635/1940, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio di autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS ne rende necessario l'intervento.

Prima del sopralluogo il richiedente deve effettuare, presso la Tesoreria Comunale un deposito soggetto a conguaglio in base alle spese effettivamente sostenute.

Con apposito provvedimento la Giunta Comunale stabilisce:

- a) l'importo del deposito di cui al precedente comma ;
- b) l'ammontare del compenso da corrispondere per ogni singola seduta ai liberi professionisti;
- c) la tipologia di manifestazioni per le quali non è previsto il pagamento delle spese di sopralluogo.

La mancata corresponsione del deposito di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.

#### Articolo 5 - Convocazione e atti della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'e-mail.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione .

Il parere della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto.

L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

#### Articolo 6 - Norme per il funzionamento

Le domande devono essere formulate con istanza in bollo e dirette impersonalmente al Sindaco. Le stesse devono essere inviate per posta ovvero presentate direttamente al protocollo del Comune:

- almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo, per verifica agibilità ( concerti, sagre ecc.....)
- almeno quaranta cinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità ( progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione ) ovvero, qualora trattasi di istanza di sopralluogo a fine lavori per la verifica dell'agibilità ( locali di nuova realizzazione o di ristrutturazione ).

Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo comunale.

Le domande pervenute fuori dei termini previsti al comma 1 potranno essere considerate tardive ed essere archiviate.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica , atta alla verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti nel rispetto della normativa vigente.